



TRIBUNALE ORDINARIO
DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Sezione Civile

composto dai magistrati:

dott. Michele GALLUCCIO

dott. Vincenzo CEFALO

dott. *Stefano Fioravanti*

Presidente

Giudice rel.

Giudice

riunito in camera di Consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. avente R.G. 315/2014
promosso da

~~Giuseppe Neri~~ rappresentato e difeso dagli avv. ~~Dario Magliana~~, ~~Costanza Orlandi~~,
elettivamente domiciliato in Milazzo via ~~Garibaldi~~, presso lo studio dell'avv. ~~Roberto Magliana~~,
parte reclamante

contro

~~Spazio Nuova S.p.A.~~ rappresentata e difesa dall'avv. ~~Roberto Magliana~~, elettivamente
domiciliata in ~~San Filippo del Mela~~, via ~~Garibaldi~~ 82, presso lo studio dell'avv. ~~Roberto~~
~~Magliana~~

Parte resistente

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il sig. ~~Giuseppe Neri~~, esponendo di essere stato vittima di
frode informatica sul sito online della ~~Spazio Nuova S.p.A.~~, chiedeva la condanna della stessa
al rimborso della somma di euro 9.180,150, oltre interessi e rivalutazione monetaria

Con ordinanza depositata il 31/5/2013 il Tribunale di Barcellona P.G. in composizione
monocratica accoglieva il ricorso e condannava parte resistente al pagamento delle spese
processuali.

Con atto di precetto notificato il 23/7/2013 il sig. ~~Giuseppe Neri~~ intimava a ~~Spazio Nuova~~
il pagamento della somma complessiva di euro 11.045,00 sulla base dell'ordinanza di cui sopra
rilasciata in forma esecutiva.

Con atto di citazione notificato il 1/8/2013 ~~Spazio Nuova~~ proponeva opposizione a precetto
chiedendo preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e deduceva
l'inidoneità dell'ordinanza a integrare un valido titolo esecutivo stante l'omissione di
pronuncia del condannatorio alla restituzione dell'importo.

Con ordinanza del 10/2/2014 il giudice del giudizio di opposizione all'esecuzione, ritenendo
che nel dispositivo dell'ordinanza non vi fosse alcuna condanna alla restituzione dell'importo

preccettato ma soltanto un generico accoglimento del ricorso, sospendeva l'efficacia del titolo esecutivo previo versamento di cauzione di euro 10.000,00.

Avverso tale ordinanza ha proposto reclamo al collegio il sig. ~~Giuseppe~~ il quale ne chiede la revoca con vittoria di spese, atteso che a suo dire la condanna si ricaverebbe agevolmente dalla motivazione dell'ordinanza.

Si costituiva ~~Giuseppe~~ replicando che il reclamo ex art. 669 terdecies avverso la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto non sarebbe ammissibile, in quanto tale rimedio sarebbe previsto solo per i provvedimenti cautelari resi a esecuzione già avviata, e insistendo per la inidoneità del titolo esecutivo.

Dopo scambio di note scritte, all'udienza del 2/10/2014 il col'egio riservava la decisione.

Motivi della decisione

Occorre in primo luogo esaminare la questione posta da parte reclamata circa l'asserita inammissibilità del reclamo qualora l'esecuzione non sia iniziata.

Al riguardo va rilevato che giurisprudenza di merito e di legittimità ammettono invece tale rimedio ritenendo che il reclamo previsto dal combinato disposto degli artt. 624 e 659 terdecies avverso i provvedimenti in materia di sospensione dell'esecuzione sia estensibile anche al provvedimento sospensivo previsto dall'art. 615 1° comma c.p.c.

In primo luogo, infatti, il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ex art. 615 comma 1 c.p.c., ha evidente natura cautelare e, dunque, il reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. deve ritenersi proponibile avverso tale provvedimento.

In secondo luogo, si è anche correttamente osservato che l'ammissibilità del reclamo sulla decisione che concede o nega la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo deriva, oltre che dalla natura cautelare della decisione, dal fatto che l'art. 624 c.p.c. si riferisce a tutte le decisioni in tema di istanze di sospensione, senza che rilevi che una esecuzione sia concretamente iniziata, e posto che in caso contrario vi sarebbe una lesione del diritto di difesa della parte interessata.

Infine, deve osservarsi che la nuova formulazione dell'art. 615 c.p.c. e la modifica introdotta in due tempi all'art. 624 c.p.c., hanno disegnato un nuovo istituto cautelare, che ricomprende non solo la sospensione del processo esecutivo ma anche la sospensione della esecutività del titolo: ambedue i provvedimenti debbono ritenersi soggetti a reclamo, attesa la evidente volontà in tal senso dimostrata dal legislatore che, dapprima, aveva introdotto all'art. 624 c.p.c. il reclamo in relazione alla sola ipotesi di opposizione alla esecuzione (615, 2° comma, c.p.c.) poi, a seguito della l. n. 52 del 2006, ha eliminato dal 1° comma dell'art. 624 c.p.c. il riferimento al 2° comma dell'art. 615 c.p.c., così estendendo il rimedio ad entrambe le ipotesi (Tribunale di Torino 31/8/2012 citato nel sito il caso.it).

Ne lo stesso senso il Tribunale di Melfi con ordinanza 28/2/2013 "Quanto, poi, all'eccezione di inammissibilità del reclamo fondata sull'argomentazione che l'art. 624, comma 2, c.p.c. ammette il reclamo al collegio solo contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione dell'esecuzione, e non anche contro quella che provvede sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto, si deve osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «È inammissibile il ricorso per cassazione, ex art. 111, settimo comma, Cost., contro l'ordinanza con cui il tribunale, ai sensi dell'art. 624, secondo comma, c.p.c. nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3 lett. e), del dl. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005 e poi modificato dall'art. 18 della legge n. 52 del 2006, respinga il reclamo avverso l'ordinanza di sospensione dell'efficacia

esecutiva del titolo esecutivo, emessa dal giudice dell'esecuzione a seguito dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., trattandosi di provvedimento privo di natura definitiva e decisoria, avente natura cautelare e provvisoria. Il predetto principio si applica tanto nell'ipotesi di sospensione disposta in sede di opposizione all'esecuzione non iniziata, sia quando la sospensione sia disposta ad esecuzione già iniziata» (Cass., sez.III, n. 22488 del 22/10/2009). La Corte di cassazione, quindi, ritiene - con orientamento che il giudicante condivide - che il reclamo avverso l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione sia ammissibile, sia qualora l'esecuzione non sia ancora iniziata (opposizione c.d. «preventiva», come nel caso di specie), sia quando l'esecuzione sia già iniziata (opposizione c.d. «contestuale o repressiva»). Si deve ritenere, infatti, che tale reclamabilità, pur non essendo espressamente prevista dalla norma in esame, derivi da un'interpretazione complessiva del sistema e dall'applicazione analogica dell'art. 624, comma 2, c.p.c., onde evitare un vuoto di tutela irragionevole e sospettabile di illegittimità costituzionale».

E ancora Cass. civ sez III 22/10/2009 n. 22488; Cass. Civ. Sez. III 10/3/2006 n. 5368.

Ciò premesso, ritiene questo Tribunale che l'ordinanza qui reclamata deve essere riformata in quanto erroneamente l'ordinanza di accoglimento del ricorso non è stata ritenuta idonea per costituire titolo esecutivo.

Senza scomodare la recente giurisprudenza formatasi sulla ammissibilità di integrare il titolo esecutivo anche sulla base di dati esterni alla sentenza posta a base del precetto (Cass. SS.UU. 2 luglio 2012 n. 11066-11067) basta qui considerare che anche secondo l'interpretazione tradizionale e più rigorosa (Cass. 9/4/2013 n. 8576, 5/2/2011 n. 2816) la portata percettiva della sentenza cui la legge attribuisce efficacia esecutiva va individuata tenendo conto non soltanto delle statuizioni del dispositivo, ma anche delle enunciazioni contenute nella parte motiva del provvedimento, ogni qual volta essa chiarisca il contenuto formale della decisione.

Ciò posto, va osservato che la particolarità del rito sommario ex art. 702 bis e segg. c.p.c. con cui è stata trattata la causa di cognizione prevede che la domanda sia introdotta con ricorso in esito al quale il giudice può assolvere ed esaurire convenientemente il dovere di pronunciare su tutta la domanda con le mere formule via via di accoglimento, accoglimento parziale o rigetto del ricorso, con ciò intendendo che il giudice è tenuto a specificare il quantum debeatur solo quando accoglie parzialmente il ricorso.

Nel caso specifico, dalla pura e semplice lettura della motivazione dell'ordinanza, è agevole individuare il contenuto percettivo della stessa confrontando la domanda introduttiva riportata in motivazione con il dispositivo di accoglimento del ricorso.

Pertanto non si può condividere quanto riportato nel provvedimento reclamato, che nell'ordinanza esecutiva non vi fosse alcuna condanna alla restituzione dell'importo precettato ma soltanto un generico accoglimento del ricorso.

E difatti appare evidente che l'ordinanza azionata come titolo esecutivo è senz'altro un provvedimento vero e proprio di condanna a pagamento di somma determinata, e non di mero accertamento o costitutivo, posto che il giudice non si è limitato ad accertare la responsabilità dell'istituto per non avere bloccato il bonifico, ma lo ha condannato a rimborsare al cliente l'importo del bonifico illecitamente effettuato da terzi ignoti, così come richieste in ricorso.

In base al principio della soccombenza, parte reclamata deve essere condannata a rimborsare le spese di giudizio sostenute da parte reclamante, che si liquidano in € 1.585,00

oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, in base ai parametri medi indicati nel D.M. 55/2014, escluse le fasi istruttoria e decisionale, e sullo scaglione di valore in base alla domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione collegiale, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, accoglie il reclamo e per l'effetto revoca l'ordinanza reclamata del 10/2/2014.


Condanna parte reclamata al rimborso in favore della parte reclamante delle spese processuali del presente procedimento liquidate complessivamente in € 1.585,00 oltre spese generali euro 238,00, oltre IVA e CPA, come per legge.

Manda alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in data

12-2-15

IL GIUDICE ESTENSORE
dott. Vincenzo Cefalo



IL PRESIDENTE
dott. Michele Balluccio



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
12 FEB 2015
IL PRESIDENTE
P. G. Balluccio

